CAMERA DEI DEPUTATI N. 3230

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa dei Deputati PAGANELLI, CECCHERINI, BIAGIONI, PIERACCINI, SULLO, TAROZZI, ZACCAGNINI

Annunziata il 5 marzo 1953

Iscrizione, in un ruolo transitorio, degli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, muniti del diploma di abilitazione ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 415

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sino al luglio 1943 i servizi relativi all'insegnamento della educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media di ogni ordine e grado erano affidati alla Gioventù Italiana del Littorio, che preparava gli insegnanti nelle apposite Accademie di Roma e di Orvieto, li assumeva in servizio e li inquadrava nei suoi ruoli (Regolamento 1° marzo 1938 sullo stato giuridico ed economico del personale della G.I.L.).

Per gli eventi politici del luglio 1943 venne meno tutto il sistema, e le Accademie furono di fatto chiuse, e i giovani che frequentavano i corsi dovettero interromperli, e coloro che li avevano già interrotti per causa di servizio militare o per motivi razziali non furono più in grado di riprenderli.

Il Ministero della pubblica istruzione riassunse intanto i poteri che, in materia di educazione fisica, erano stati passati dapprima all'Ente nazionale di educazione fisica e poi alle Organizzazioni giovanili del partito nazionale fascista, e attese a riorganizzare *ex novo* i servizi.

Fra gli altri provvedimenti, istituì, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 maggio 1947, n. 936, un ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica negli istituti e nelle scuole di istruzione media, e in tale ruolo transitorio inquadrò, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1946-47, tutti gli insegnanti già appartenenti al ruolo della ex Gioventù Italiana del Littorio, e ad essi assicurò uno svolgimento di carriera ed uno stato giuridico.

Il Ministero provvide poi, con personale non di ruolo, ai posti che non erano stati coperti col personale di ruolo e a quelli che si resero successivamente vacanti; e vi provvide soprattutto col personale già inscritto nelle accademie fasciste di educazione fisica che era stato costretto ad interrompere gli studi.

Ma le condizioni in cui si veniva svolgendo l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole resero ben presto acuto il bisogno di risolvere il problema della formazione e della preparazione professionale del personale insegnante; e mentre si predisponevano gli atti per una eventuale riapertura delle Accademie ed un riassetto di esse, si giudicò necessario di adottare un provvedimento di emergenza.

E ciò fu fatto con la legge 3 giugno 1950, n. 415, avente per oggetto: « Completamento degli studi eseguiti negli istituti di educazione fisica ». Con detta legge si statuì di aprire due corsi speciali, susseguenti l'uno all'altro, della durata complessiva di sei mesi ciascuno, i quali dovevano sostituire il secondo ed il terzo dei normali anni accademici che gli allievi non avevano potuto a suo tempo frequentare per le cause dianzi accennate. Con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1952, n. 532, furono stabilite le norme re-

golamentari per l'apertura e lo svolgimento dei detti corsi, che di fatto sono stati aperti in Roma presso il Foro Italico e la Città Universitaria degli studi e sono ormai per concludersi con gli esami di diploma per l'abilitazione all'insegnamento della educazione fisica in ogni ordine e grado di scuole.

Si impone ora la risoluzione di un altro problema, quello della sistemazione del personale che le non lontane vicende politiche e militari della Nazione hanno gravemente danneggiato. Si tratta dei giovani che, come si è detto, dovettero per cause varie interrompere i loro studi, e che, se li avessero potuti compiere, avrebbero immediatamente trovato la loro sistemazione, secondo gli ordinamenti del tempo. Costoro, non più di 270 fra maschi e femmine, prestano di fatto, dal 1945 ad oggi, servizio nelle scuole statali in qualità di personale non di ruolo, e hanno testé conseguito o sono per conseguire il diploma di abilitazione. Se le Accademie si fossero potute riaprire subito dopo la guerra, e se i corsi speciali si fossero potuti subito istituire, questi giovani si sarebbero indubbiamente trovati nella condizione di beneficiare del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, concernente il ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica.

A riparare il danno e nel contempo a giovare alla scuola, la cui efficacia dipende anche, ed in misura notevole, dalla sistemazione del personale insegnante, mira l'unita proposta di legge, con la quale i principî cui si informa il cennato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, sono estesi anche agli insegnanti di educazione fisica che, all'atto in cui esso fu emanato, non apparteneva né al ruolo statale né al ruolo dell'ex G.I.L.

Pertanto si chiede:

1°) che siano inscritti nel ruolo transitorio degli insegnanti che si trovino in servizio non di ruolo all'atto della pubblicazione della legge ed abbiano prestato servizio lodevole;

2°) che la iscrizione sia limitata a coloro che, avendo frequentato i corsi speciali di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 415, abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica;

3°) che la iscrizione decorra a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1953, cioè dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato conseguito il diploma di abilitazione;

4°) che la iscrizione sia preceduta da un giudizio di merito formulato da una apposita Commissione, cui è deferito anche l'incarico di compilare la graduatoria in base alla quale la iscrizione deve essere disposta;

5°) che gli insegnanti siano inquadrati nel grado di straordinario e seguano nel ruolo tutti coloro che già vi furono iscritti per effetto del decreto originario del 29 maggio 1947, n. 936;

6°) che la loro carriera economica si svolga conformemente alla tabella annessa al precitato decreto n. 936, e il loro stato giuridico sia regolato dagli stessi articoli 6, 7 e 8 che regolano lo stato giuridico degli altri professori di educazione fisica già iscritti nel ruolo transitorio;

7°) che a riparazione del danno sofferto e in considerazione del lungo e lodevole servizio dal predetto personale già prestato nelle scuole, il periodo di prova venga ridotto da tre anni ad un solo anno;

8°) che, agli effetti del trattamento di quiescenza, il personale dianzi cennato sia ammesso a riscattare il servizio non di ruolo da esso prestato; e ciò ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

9°) che le norme regolamentari per l'applicazione della legge siano emanate entro tre mesi della pubblicazione di essa; e ciò per impedire che si verifichino ritardi, che potrebbero essere dannosi agli interessati ed anche alla scuola.

La bontà della causa, la modestia delle richieste, il fatto che nessun aggravio viene al bilancio dello Stato, in quanto il personale è già da anni in servizio ad orario completo, ed occuperebbe a mala pena 270 dei 1000 e più posti di ruolo disponibili, danno la certezza che la presente proposta di legge sarà favorevolmente accolta, in attesa che tutto il complesso problema dell'insegnamento dell'educazione fisica, nei suoi organi e nelle sue funzioni, sia armonicamente e completamente risolto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Nel ruolo transitorio degli insegnanti di educazione fisica, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 946, sono iscritti, oltre gli insegnanti di cui all'articolo 1° del decreto suddetto, anche gli insegnanti di educazione fisica, appartenenti agli istituti e alle scuole di istruzione media statale di ogni ordine e grado, i quali si trovino in servizio non di ruolo all'atto della pubblicazione della presente legge, e tale servizio risulti lodevole.

ART. 2.

La iscrizione nel ruolo transitorio è subordinata, non solo alle condizioni di cui al precedente articolo 1, ma anche al possesso, da parte degli insegnanti, del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica, conseguito nei corsi speciali di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 415, e al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1952, n. 532.

ART. 3.

La iscrizione nel ruolo transitorio decorre a tutti gli effetti dal 1° ottobre 1953, data in cui saranno già espletati i corsi speciali di cui alla predetta legge 3 giugno 1950, n. 415, e al relativo regolamento.

La iscrizione è fatta su richiesta degli interessati e previo giudizio di merito formulato da una apposita Commissione, costituita a norma del regolamento per l'applicazione della presente legge e che compilerà la graduatoria di merito, in base alla quale avverrà la iscrizione nel ruolo transitorio.

ART. 4.

Gli insegnanti sono inquadrati in qualità di straordinari, nel grado XI, ed avranno lo sviluppo di carriera di cui alla tabella annessa al decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936, ed ai sensi dell'articolo 5 del decreto stesso. Essi prenderanno posto, sempre nel grado di straordinario, dopo l'ultimo dei professori di educazione fisica che vi fosse ancora eventualmente iscritto ai sensi degli articoli 2 e 3 del cennato decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936.

ART. 5.

Agli insegnanti di educazione fisica inscritti nel ruolo ai sensi della presente legge si applicano gli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 936. Il periodo di prova è però ridotto ad un solo anno scolastico.

Agli effetti del trattamento di quiescenza, e a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli insegnanti di cui nella presente legge hanno diritto di riscattare per intero il servizio non di ruolo prestato come insegnante di educazione fisica nelle scuole statali e pareggiate.

ART. 6.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione di essa.